

7308/97

LIMITE

PUBLIC 4

TRASPARENZA LEGISLATIVA
DICHIARAZIONI ACCESSIBILI AL PUBBLICO
MARZO 1997

Il presente documento contiene in allegato un sommario degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nel marzo del 1997, corredato delle dichiarazioni a verbale che il Consiglio ha deciso di rendere accessibili al pubblico.

DICHIARAZIONI A PROCESSO VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO - MARZO 1997 -			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
1990ª sessione del Consiglio "Ambiente" del 3 marzo 97			
Regolamento (CE) del Consiglio relativo alle azioni nel settore dell'aiuto alle popolazioni sradicate nei paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia	5737/97	27/97, 28/97, 29/97, 30/97, 31/97, 32/97	
Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati	5847/97 + COR 1 (dk) + COR 2 (fi)	33/97, 34/97, 35/97, 36/97, 37/97	
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2377/90 che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui medicinali veterinari negli alimenti di origine animale	6361/97	38/97, 39/97	
1991ª sessione del Consiglio "Telecomunicazioni" del 6 marzo 1997			
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un approccio coordinato di autorizzazione nel settore dei servizi di comunicazioni personali via satellite nella Comunità	PE-CONS 3605/97 + COR 1 (en,dk,es) + COR 2 (p)	40/97, 41/97, 42/97	
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione	PE-CONS 3606/97	43/97, 44/97, 45/97, 46/97, 47/97, 48/97, 49/97, 50/97, 51/97	Contro D, GR

1993ª sessione del Consiglio "Mercato interno" del 13 marzo 1997			
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante quindicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente la limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi	11807/1/96 REV 1 + ADD 1 + ADD 1 COR 1 (d,i,nl,en,dk,gr,es,p,fi,s) + ADD 1 COR 2 (fi) + ADD 1 COR 3 (d,en,dk,gr,es,fi,s) + REV 1 COR 1 (fi)	52/97, 53/97	Astensione DK
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) N. 1172/95 relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi	6063/97		
Regolamento del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola	5447/97 + COR 1 (nl) + COR 2 (en) + COR 3 (d)	54/97, 55/97, 56/97, 57/97, 58/97, 59/97, 60/97, 61/97, 62/97, 63/97, 64/97, 65/97, 66/97, 67/97, 68/97, 69/97, 70/97, 71/97, 72/97, 73/97	Astensione B

1994ª sessione del Consiglio "Problemi economici e finanziari" del 17 marzo 1997			
Decisioni del Consiglio - decisione che autorizza il Regno del Belgio ad applicare una misura di deroga all'articolo 9 della sesta direttiva IVA (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - decisione che autorizza il Regno di Danimarca ad applicare una misura di deroga all'articolo 9 della sesta direttiva IVA (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - decisione che autorizza la Repubblica federale di Germania ad applicare una misura di deroga all'articolo 9 della sesta direttiva IVA (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - decisione che autorizza la Repubblica ellenica ad applicare una misura di deroga all'articolo 9 della sesta direttiva IVA (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - decisione che autorizza il Regno di Spagna ad applicare una misura di deroga all'articolo 9 della sesta direttiva IVA (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - decisione che autorizza la Repubblica francese ad applicare una misura di deroga all'articolo 9 della sesta direttiva IVA (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari	6222/97 + COR 1 (en,p,s) + REV 1 (d) + REV 2 (fi) 6223/97 + COR 1 (en,p,s) + REV 1 (d) + REV 2 (fi) 6224/97 + COR 1 (en,p,s) + REV 1 (d) + REV 2 (fi) 6225/97 + COR 1 (en,p,s) + REV 1 (d) + REV 2 (fi) 6226/97 + COR 1 (en,p,s) + REV 1 (d) + REV 2 (fi) 6227/97 + COR 1 (en,p,s) + REV 1 (d) + REV 2 (fi)	74/97, 75/97, 76/97	

Decisioni del Consiglio (seguito)	6228/97 + COR 1 (en,p,s) + REV 1 (d) + REV 2 (fi)		
- decisione che autorizza l'Irlanda ad applicare una misura di deroga all'articolo 9 della sesta direttiva IVA (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari			
- decisione che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura di deroga all'articolo 9 della sesta direttiva IVA (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari	6229/97 + COR 1 (en,p,s) + REV 1 (d) + REV 2 (fi)		
- decisione che autorizza il Granducato del Lussemburgo ad applicare una misura di deroga all'articolo 9 della sesta direttiva IVA (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari	6230/97 + COR 1 (en,p,s) + REV 1 (d) + REV 2 (fi)		
- decisione che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all'articolo 9 della sesta direttiva IVA (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari	6231/97 + COR 1 (en,p,s) + REV 1 (d) + REV 2 (fi)		
- decisione che autorizza la Repubblica d'Austria ad applicare una misura di deroga all'articolo 9 della sesta direttiva IVA (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari	6232/97 + COR 1 (en,p,s) + REV 1 (d) + REV 2 (fi)		
- decisione che autorizza la Repubblica portoghese ad applicare una misura di deroga all'articolo 9 della sesta direttiva IVA (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari	6233/97 + COR 1 (en,p,s) + REV 1 (d) + REV 2 (fi)		
- decisione che autorizza la Repubblica di Finlandia ad applicare una misura di deroga all'articolo 9 della sesta direttiva IVA (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari	6234/97 + COR 1 (en,p,s) + REV 1 (d) + REV 2 (fi)		

Decisioni del Consiglio (seguito)	6235/97 + COR 1 (en,p,s) + REV 1 (d) + REV 2 (fi)		
- decisione che autorizza il Regno di Svezia ad applicare una misura di deroga all'articolo 9 della sesta direttiva IVA (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari			
- decisione che autorizza il Regno Unito di Gran Bretagna ad applicare una misura di deroga all'articolo 9 della sesta direttiva IVA (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari	6236/97 + COR 1 (en,p,s) + REV 1 (d) + REV 2 (fi)		
Decisione del Consiglio che autorizza la Repubblica federale di Germania a concludere due accordi con la Repubblica ceca contenenti disposizioni che derogano agli articoli 2 e 3 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari	5822/97 + COR 1 (d)		
Decisione del Consiglio che autorizza la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese ad applicare una misura di deroga all'articolo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari	6205/97		
1995ª sessione del Consiglio "Agricoltura" del 17 marzo 1997			
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) N. 1107/70 relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile	4980/1/96 REV 1	77/97, 78/97	

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) N. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva	6369/97		
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) N. 1442/88 relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989 - 1997/1998, di premi di abbandono definitivo delle superfici viticole	5596/97		
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) N. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari	6013/97 + COR 1 (f,d,i,nl,en,dk,gr,es,p,fi) + REV 1 (s)	79/97, 80/97	contro I, GR
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) N. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda le pratiche e i trattamenti enologici	6590/97	81/97, 82/97	
Direttiva del Consiglio che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina	5001/97 + COR 1 + COR 2 (f) + COR 3 (dk) + COR 4 (gr) + REV 1 s)	83/97, 84/97, 85/97, 86/97, 87/97, 88/97, 89/97	Contro D, UK, S
1996ª sessione del Consiglio "Affari generali" del 24 marzo 1996			
Regolamento (CE) del Consiglio relativo alle azioni nel settore dell'HIV/AIDS nei paesi in via di sviluppo	5736/97	90/97, 91/97, 92/97, 93/97	

Rettifica di un errore inerente alla direttiva 96/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti, adottata dal Consiglio il 9 dicembre 1996 e non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale	PE-CONS 3630/1/96 REV 1		
Rettifica da pubblicare urgentemente nella Gazzetta ufficiale per quanto riguarda: a) la direttiva 96/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 ottobre 1996, che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore b) la direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto frontale e che modifica la direttiva 70/156/CEE	6580/97		
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) N. 390/97 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture per il 1997 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale	6650/97		

DICHIARAZIONE 27/97

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sull'articolo 9, paragrafo 3

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che la soglia di 2 milioni di ecu prevista all'articolo 9, paragrafo 3 del presente regolamento non può costituire un precedente per la fissazione, in altri regolamenti, di altre soglie applicabili al comitato PVS-ALA."

DICHIARAZIONE 28/97

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sull'articolo 9, paragrafi 3 e 4

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che in occasione della revisione delle norme interne del comitato saranno specificate procedure semplificate e accelerate, secondo necessità e per analogia, per quanto riguarda il regime linguistico, con quelle del comitato FES, in ordine ad azioni urgenti e nei casi di stanziamenti supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 4."

DICHIARAZIONE 29/97

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sull'articolo 9, paragrafo 4

"In seno al comitato previsto all'articolo 10 i rappresentanti degli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di passare periodicamente in rassegna l'uso che viene fatto di tale facoltà, chiedendo, nel caso, informazioni complementari o ulteriori studi su alcuni casi particolari."

DICHIARAZIONE 30/97

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 10

"La Commissione esprime rincrescimento per il fatto che in questo caso il Consiglio abbia modificato la proposta della Commissione sostituendo la procedura di comitato consultivo I con una procedura di comitato di regolamentazione III.a); essa considera infatti che la procedura proposta o la procedura di gestione corrisponderebbero meglio alle esigenze della materia".

DICHIARAZIONE 31/97

Dichiarazione del Consiglio sull'articolo 13

"Gli Stati membri si adoperano per comunicare alla Commissione i loro rapporti di valutazione."

DICHIARAZIONE 32/97

Dichiarazione della Commissione

"Per evitare di creare doppioni, confusione o di suscitare eventuali critiche, la Commissione avrebbe voluto introdurre qualche modifica nel testo, per circoscrivere meglio il campo d'intervento di questo strumento rispetto ad altri, segnatamente lo strumento riguardante l'aiuto umanitario (regolamento 1257/96).

In questa fase della procedura di cooperazione, eventuali modifiche diverse da quelle risultanti dagli emendamenti approvati dal Parlamento europeo in seconda lettura comporterebbero una nuova presentazione al Parlamento, ritardando conseguentemente l'approvazione del testo legislativo, ragion per cui la Commissione si astiene dal proporre tali modifiche.

Tuttavia, per evitare il rischio di sovrapposizioni, la Commissione dichiara che si avvarrà di tutti i mezzi di coordinamento interno disponibili, segnatamente nell'ambito del P.I.S.G."

DICHIARAZIONE 33/97

"Le delegazioni belga, francese, irlandese, italiana e svedese riconoscono gli sforzi compiuti per conferire alla direttiva VIA una portata quanto più ampia e coerente possibile.

Esse deplorano tuttavia che le attività di cui alla direttiva IPPC in corso di adozione definitiva non siano comprese tutte nell'allegato I della direttiva VIA, che siano suddivise tra l'allegato I e l'allegato II e che alcune di esse non siano nemmeno completamente comprese negli allegati di detta direttiva."

DICHIARAZIONE 34/97

"Le delegazioni danese, olandese, austriaca, finlandese e svedese possono aderire, in uno spirito di compromesso, alla posizione comune raggiunta sulla presente proposta.

Nell'ambito della legislazione comunitaria il pubblico dovrebbe tuttavia avere l'opportunità di esprimere la propria opinione già nella fase di definizione del campo di applicazione ("scoping"). Ciò garantirebbe al pubblico un accesso tempestivo alle informazioni su progetti che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente.

Tali delegazioni ritengono che la legislazione comunitaria non debba indebolire le possibilità del pubblico di influenzare il processo decisionale in materia di ambiente. Pertanto, a loro parere, è importante includere nell'articolo 5, paragrafo 2, la consultazione del pubblico per quanto riguarda lo "scoping".

Esse intendono procedere all'applicazione della legislazione nazionale in essere che offre al pubblico l'opportunità di esprimere il suo parere sulle alternative e sulle incidenze da studiare nell'ambito della valutazione dell'impatto ambientale."

DICHIARAZIONE 35/97

"Il Consiglio e la Commissione ritengono importante che, in occasione delle decisioni relative all'autorizzazione o al finanziamento dei progetti proposti, si tenga conto del loro probabile impatto transfrontaliero rilevante. L'applicazione della convenzione di Espoo fra le parti contraenti riveste particolare importanza per la valutazione di un impatto transfrontaliero rilevante sull'ambiente nel corso della procedura di autorizzazione. Detto impatto andrebbe altresì valutato in sede di esame, da parte della Comunità europea, di progetti di (co)finanziamento in uno Stato terzo che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente di uno o più Stati membri.

La Commissione si impegna pertanto, in sede di valutazione della fattibilità di progetti che essa propone di (co)finanziare in uno Stato terzo e che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente di uno Stato membro, a garantire (nel quadro dei pertinenti accordi di finanziamento e conformemente alle relative disposizioni) che lo studio di fattibilità comporterà una valutazione del probabile impatto ambientale transfrontaliero del progetto.

Gli Stati membri si impegnano a seguire una procedura analoga ogniqualvolta (co)finanziano progetti in Stati terzi che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente di Stati membri."

DICHIARAZIONE 36/97

"I rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, nel prendere atto che la direttiva di modifica della direttiva 85/337/CEE entra in vigore il ... [**due anni** dopo la sua pubblicazione], ribadiscono la propria intenzione di adottare i provvedimenti necessari per consentire il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione della convenzione di Espoo quanto prima possibile, tenendo conto del fatto che la prima riunione delle Parti della convenzione di Espoo è in linea di massima prevista per il mese di ottobre 1997.

Il Consiglio riafferma il proprio accordo sul deposito dello strumento di approvazione da parte della Comunità se possibile anteriormente al 30 giugno 1997 e comunque non oltre il 31 dicembre 1997."

DICHIARAZIONE 37/97

"La delegazione del Regno Unito ritiene che, per validi argomenti, la base giuridica corretta di questo atto debba essere non l'articolo 130S paragrafo 1, bensì l'articolo 130S, paragrafo 2."

DICHIARAZIONE 38/97

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

Per quanto riguarda le sostanze per le quali i fascicoli relativi alla determinazione dei limiti massimi di residui sono stati presentati successivamente al 1° 1.1996, il Consiglio prende atto

della dichiarazione della Commissione secondo cui tali fascicoli saranno valutati in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2377/90.

DICHIARAZIONE 39/97

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione si adoprerà affinché le sostanze per le quali la valutazione scientifica deve essere completata entro il 1°.1.1998, conformemente all'articolo 14, secondo comma, primo trattino, siano esaminate prioritariamente dall'agenzia europea di valutazione dei medicinali.

DICHIARAZIONE 40/97

"La delegazione svedese dichiara che nel suo paese, conformemente al regolamento internazionale per le radiocomunicazioni, la banda di frequenza 1.6 GHz è assegnata al servizio di radionavigazione aeronautica; detto servizio di sicurezza va pertanto tenuto nella dovuta considerazione".

DICHIARAZIONE 41/97

"Nel votare a favore del progetto di decisione, la delegazione portoghese intende che al coordinamento di cui all'articolo 2, paragrafo 2 si procederà nel rispetto dei principi di trasparenza e di piena partecipazione degli Stati membri e delle procedure previste dal trattato sull'Unione europea".

DICHIARAZIONE 42/97

"La Commissione dichiara che la disposizione dell'articolo 2, paragrafo 4 non preclude la libera scelta delle tecnologie satellitari".

DICHIARAZIONE 43/97

Articolo 5, paragrafo 2

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che, nel contesto dell'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva, gli Stati membri possono imporre la registrazione delle imprese che intendono fornire servizi di telecomunicazione e/o reti di telecomunicazione. Gli Stati membri possono aprire un siffatto registro alla consultazione del pubblico, a condizione che vengano salvaguardate la lealtà della concorrenza e la riservatezza."

DICHIARAZIONE 44/97

Articolo 7, paragrafo 1

"La Commissione conferma che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) autorizza gli Stati membri a rilasciare licenze individuali per imporre gli obblighi previsti dalla normativa ONP, ma soltanto quelli relativi alla fornitura obbligatoria di servizi al pubblico e/o di reti di telecomunicazioni pubbliche."

DICHIARAZIONE 45/97

Articolo 10

"La Commissione conferma che, in particolare al momento di concedere l'accesso a terreni pubblici o privati, gli Stati membri possono inserire nelle autorizzazioni condizioni volte ad assicurare il rispetto delle norme riguardanti la protezione dell'ambiente, l'urbanistica e l'assetto territoriale, ivi compresi l'ubicazione e l'uso comune delle strutture, purché tali condizioni siano trasparenti, non discriminatorie, commisurate alla finalità perseguita e obiettivamente giustificate dalle esigenze di pubblico interesse."

DICHIARAZIONE 46/97

"La delegazione greca dichiara che nei criteri per la limitazione del numero delle licenze individuali, in relazione all'articolo 10 della proposta di direttiva relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, dovrebbero essere incluse anche le dimensioni del mercato."

DICHIARAZIONE 47/97

Articolo 11

"Le delegazioni portoghese e svedese dichiarano che, nel votare a favore del progetto di direttiva in esame, intendono che l'articolo 11, paragrafo 2 non è diretto a concedere agli Stati membri la facoltà di applicare diritti speciali e sproporzionati come contropartita finanziaria della concessione di licenze per servizi pubblici di telecomunicazione che utilizzano lo spettro radioelettrico, in particolare i servizi di telefonia mobile.

Le delegazioni portoghese e svedese dichiarano inoltre che, a loro parere, tale possibilità penalizzerebbe specificamente gli utenti di questi servizi, soprattutto in termini di livelli tariffari, costituirebbe in pratica una nuova barriera all'accesso ai mercati, privilegiando gli operatori che detengono una maggiore forza di mercato e/o quelli già stabiliti, e causerebbe distorsioni di concorrenza e squilibri giuridici tra Stati membri."

DICHIARAZIONE 48/97

Articolo 18

"La Commissione conferma che questa direttiva, la quale armonizza le condizioni applicabili alle imprese stabilite nella Comunità, non pregiudica la facoltà degli Stati membri di adottare misure applicabili alle imprese di paesi terzi non stabilite nella Comunità, in conformità con il diritto comunitario e gli impegni assunti dalla Comunità e dagli Stati membri nei confronti dei paesi terzi."

DICHIARAZIONE 49/97

Articolo 22

"In relazione all'articolo 22 ed al considerando 25, la Commissione riconosce l'importanza che rivestono per taluni Stati membri i contratti di concessione concernenti la creazione, la gestione e il funzionamento di infrastrutture di telecomunicazione, nonché la prestazione di servizi di telecomunicazione per un periodo determinato, firmati con gli operatori prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, e accetta che quest'ultima lasci impregiudicati gli obblighi di natura contrattuale che derivano da tali contratti di concessione e che non pregiudicano i diritti delle altre imprese stabiliti dal diritto comunitario, compresa la presente direttiva."

DICHIARAZIONE 50/97

Articolo 22

"La delegazione greca sostiene il principio dell'istituzione di una disciplina comune per il rilascio di autorizzazioni generali e licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione.

Essa è tuttavia costretta a respingere l'articolo 22 a causa degli obblighi contrattuali esistenti, in particolare quelli risultanti da accordi conclusi con organismi di telecomunicazione che forniscono servizi di telecomunicazione. La Grecia non vorrebbe in alcun modo arrecare pregiudizio, con il proprio voto, ai suddetti organismi che hanno concluso accordi con essa."

DICHIARAZIONE 51/97

Allegato, punto 2.1

"La Commissione conferma che i requisiti della presente direttiva non riguardano gli ulteriori periodi di transizione per la liberalizzazione dei servizi di telecomunicazione concessi agli Stati membri a cui si riferiscono le risoluzioni del Consiglio del 22 luglio 1993 e del 22 dicembre 1994."

DICHIARAZIONE 52/97

"La delegazione tedesca dichiara che continua a ritenere assolutamente necessaria l'estensione della deroga prevista per le piccole fonderie di alluminio alle fonderie di magnesio. La delegazione tedesca continuerà quindi a insistere su questa deroga e presenterà una richiesta in tal senso al più tardi nell'ambito dei negoziati relativi alla prima revisione della decisione PARCOM che si terranno nel 1998."

DICHIARAZIONE 53/97

"La delegazione danese dichiara che non si opporrà alla posizione comune relativa alla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante quindicesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio in quanto ritiene che questa proposta si concretizzi in un miglioramento per la Comunità sul piano ambientale. La delegazione danese desidera tuttavia comunicare che avrebbe preferito l'adozione della proposta originaria della Commissione e che non ha potuto aderire alla modifica delle decisioni PARCOM 92/4 e 93/1 intrapresa su iniziativa della Comunità."

DICHIARAZIONE 54/97

Base giuridica

"La delegazione belga si astiene al fine di non impedire la comunicazione al Parlamento europeo dell'intenzione del Consiglio di adottare il presente regolamento in base all'articolo 235. Essa tiene tuttavia a sottolineare che, a suo parere, la base giuridica appropriata è costituita dagli articoli 43 e 100 A del trattato."

DICHIARAZIONE 55/97

Base giuridica

"La Commissione deplora che il Consiglio abbia deciso di modificare la base giuridica da essa proposta e di sostituire gli articoli 43 e 100 A del trattato con gli articoli 43 e 235.

La Commissione ricorda la giurisprudenza della Corte secondo la quale il ricorso all'articolo 235, come base giuridica di un atto, è giustificato solo qualora nessun'altra disposizione attribuisca alla Comunità la competenza di adottare tale atto.

La Commissione ritiene che l'articolo 100 A sia la base giuridica appropriata in quanto il regolamento contribuisce al corretto funzionamento del mercato interno e mira a garantire, attraverso un ravvicinamento delle disposizioni nazionali, che le misure adottate per la sua istituzione siano applicate correttamente.

Inoltre, la modifica apportata dal Consiglio ha l'effetto di privare il Parlamento europeo della procedura di codecisione quando esso si è già espresso in prima lettura.

La Commissione si riserva pertanto il diritto di ricorrere alle vie legali che le sono consentite."

DICHIARAZIONE 56/97

Articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che il presente regolamento non deve sovrapporsi alle disposizioni specifiche in materia di reciproca assistenza da prevedere nel quadro della politica agricola comune, ma deve essere complementare a tali dispositivi. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 4, il comitato di cui all'articolo 43 dovrà definire le operazioni in questione in materia agricola."

DICHIARAZIONE 57/97

Articolo 3

"Il Consiglio e la Commissione riconoscono che il dispositivo previsto all'articolo 3 è un elemento specifico del presente regolamento e non costituisce un precedente in altri settori."

DICHIARAZIONE 58/97

Articoli 12, 16 e 21

"La delegazione belga deplora che il Consiglio non sia stato in grado di giungere ad un accordo per riprendere la proposta della Commissione nel testo del regolamento. L'ultima frase degli articoli 12 e 16, quale proposta dalla Commissione, non fa che richiamarsi ad un principio generale del diritto e all'"acquis communautaire" il cui rispetto da parte di tutti i tribunali e le autorità interessate è un elemento essenziale per la corretta applicazione della legislazione agricola e doganale. Essa condivide le considerazioni della Commissione al riguardo."

DICHIARAZIONE 59/97

Articoli 12, 16 e 21

"La Commissione deplora che il Consiglio non abbia accolto la sua proposta su questo punto. Essa ritiene che un'informazione ottenuta da un funzionario di uno Stato membro e trasmessa ad un altro Stato membro, non debba essere rifiutata in una procedura amministrativa o giudiziaria in quest'ultimo Stato membro, soltanto perché tale informazione non è stata ottenuta dai funzionari nazionali. La Commissione ritiene che ciò non interferisca affatto con il potere discrezionale di valutazione delle autorità giudiziarie nazionali per quanto riguarda l'eventuale presa in considerazione o utilizzazione degli elementi che esse potrebbero accogliere, in ultima analisi, nell'esame dei casi in questione."

DICHIARAZIONE 60/97

Articoli 23 paragrafo 2, 36 paragrafo 2 e 45 paragrafo 2

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che il termine "perseguimento" contenuto nell'articolo 23, paragrafo 2, nell'articolo 36, paragrafo 2 e nell'articolo 45, paragrafo 2 non ha alcuna connotazione penale."

DICHIARAZIONE 61/97

Articolo 23, paragrafo 4

"Il Consiglio e la Commissione convengono che le operazioni concernenti l'applicazione della normativa agricola contemplate dal SID dovranno essere legate a scambi internazionali di merci senza tuttavia che i meccanismi della normativa agricola siano obbligatoriamente limitati a quelli applicabili a detti scambi."

DICHIARAZIONE 62/97

Articolo 29, paragrafo 3

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che resta inteso che l'autorizzazione ad accedere totalmente o in parte al SID sarà concessa ad organizzazioni internazionali e regionali soltanto su base di reciprocità; l'accesso sarà inoltre subordinato ad un livello di protezione dei dati in seno a tali organizzazioni che dovrà essere equivalente a quello esistente nella Comunità.

Resta inoltre inteso che, prima di trasmettere al Consiglio una proposta conformemente al paragrafo 3, la Commissione consulterà il comitato di cui all'articolo 43, riunito nella forma prevista al paragrafo 5, per raccogliervi le eventuali osservazioni sugli aspetti relativi alla protezione dei dati a carattere personale. Il Consiglio sarà informato dalla Commissione di tali osservazioni."

DICHIARAZIONE 63/97

Articolo 34

"Il Consiglio e la Commissione ricordano la dichiarazione n. 1 iscritta nel processo verbale di adozione della direttiva 95/46/CE (doc. 4730/95). La Commissione applicherà pertanto, ai fini dell'adozione della proprie regole interne di cui al paragrafo 1, i principi della protezione delle persone per quanto riguarda il trattamento dei dati personali contenuti in tale direttiva.

La Commissione si impegna a sottoporre al Comitato nella composizione ad hoc prevista all'articolo 43, paragrafo 5, una relazione annuale sull'applicazione di dette regole interne adottate e pubblicate conformemente all'articolo 34."

DICHIARAZIONE 64/97

Articolo 37, paragrafo 4

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che la soluzione adottata in questo paragrafo ai fini del controllo delle attività della Commissione per quanto concerne le norme in materia di protezione dei dati lascia impregiudicata la soluzione che sarà successivamente adottata dal Consiglio in altri atti contenenti eventualmente disposizioni su questo medesimo settore."

DICHIARAZIONE 65/97

Articoli 42 e 53, paragrafo 2

"Il Consiglio e la Commissione convengono che i dati automatizzati, scambiati tra gli Stati membri, non potranno essere introdotti in sistemi di archivi non automatizzati dagli Stati membri che non applicano la protezione dei dati ai trattamenti non automatizzati."

DICHIARAZIONE 66/97

Articoli 42 e 53, paragrafo 2

"Il Consiglio e la Commissione convengono che la protezione dei dati non automatizzati, prevista dal presente regolamento, non pregiudica il campo di applicazione di qualsiasi atto di legislazione comunitaria orizzontale sulla protezione dei dati che possa essere adottato."

DICHIARAZIONE 67/97

Articoli 42 e 53, paragrafo 2

"Le delegazioni danese, irlandese e del Regno Unito rilevano che il campo di applicazione dei dati non automatizzati a cui va garantita la protezione ai sensi del presente regolamento è limitato a un settore specializzato. L'accordo espresso dalla Danimarca, dall'Irlanda e dal Regno Unito in questo caso non pregiudica affatto la loro convinzione secondo cui l'applicazione di un regime comunitario di protezione dei dati non automatizzati sia in generale inutile, gravosa ed eccessiva."

DICHIARAZIONE 68/97

Articoli 42 e 53, paragrafo 2

"La Commissione dichiara che, qualora la regolamentazione di cui al primo comma dell'articolo 53, paragrafo 2, debba richiedere un adeguamento dell'articolo 42, invece della sua abrogazione, essa si impegna a trasmettere al Consiglio una proposta appropriata prima dell'entrata in vigore di tale regolamentazione in tutti gli Stati membri."

DICHIARAZIONE 69/97

Articolo 43

"La Commissione deplora che il Consiglio non abbia scelto la procedura del comitato consultivo. La procedura del comitato di regolamentazione con "contre-filet", scelta dal Consiglio, non garantisce nel caso specifico che in ciascun caso sia adottata una decisione sulle misure di esecuzione del regolamento."

DICHIARAZIONE 70/97

Articolo 43, paragrafo 3

"Il Consiglio e la Commissione convengono che nel regolamento interno del comitato si preveda che, ogniquale volta quest'ultimo si riunisca nella seduta ad hoc di cui all'articolo 43, paragrafo 5

- esso abbia il compito di:
 - = studiare i problemi posti dal funzionamento del SID,
 - = esaminare qualsiasi difficoltà di applicazione o interpretazione che possa sorgere durante il funzionamento del sistema,
 - = esaminare eventualmente i problemi relativi all'esercizio di un controllo indipendente da parte delle autorità nazionali di controllo degli Stati membri o all'esercizio dei diritti di accesso al sistema da parte dei privati,
 - = formulare suggerimenti al fine di individuare soluzioni comuni a problemi;
- i resoconti delle sue riunioni siano trasmessi al comitato nella sua composizione consueta nonché alle autorità cui le autorità nazionali di controllo presentano le loro relazioni. Essi saranno esaminati in seno al Comitato nella sua consueta composizione."

DICHIARAZIONE 71/97

Articolo 45, paragrafo 3

"Le delegazioni olandese e del Regno Unito constatano che in virtù di queste disposizioni gli Stati

membri notificheranno allo Stato membro che ha fornito le informazioni la loro intenzione di utilizzare le informazioni ottenute in applicazione del presente regolamento in azioni o in procedimenti di diritto penale. Esse reputano che lo Stato membro che ha fornito dette informazioni possa rifiutare l'autorizzazione ad utilizzare tali informazioni, in quanto avrebbe avuto il diritto di rifiutarne la comunicazione a titolo della convenzione europea del 1959 relativa all'assistenza in materia penale."

DICHIARAZIONE 72/97

Articolo 49

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che le comunicazioni alla Commissione previste dall'articolo 49 hanno il solo scopo di consentire alle competenti istituzioni comunitarie di disporre di informazioni sufficienti al fine di poter conoscere il seguito riservato ai casi contemplati dal presente articolo."

DICHIARAZIONE 73/97

Articolo 51

"La Commissione ritiene che l'articolo 51 non interferisca con la corretta applicazione degli articoli 2 e 3 del presente regolamento."

DICHIARAZIONE 74/97

- a) Gli Stati membri dichiarano di impegnarsi a recepire nelle rispettive legislazioni nazionali, al più tardi il 1° luglio 1997, l'autorizzazione relativa ai servizi di telecomunicazioni. Qualora uno Stato membro recepisca tale autorizzazione anteriormente alla data prevista, esso deve fare in modo da evitare una doppia imposizione dei servizi di telecomunicazioni forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro. Questo obiettivo dovrebbe essere raggiunto se lo Stato membro che ha recepito l'autorizzazione anteriormente al 1° luglio 1997 non riscuote l'IVA.

Gli Stati membri si comunicano reciprocamente la data in cui essi hanno recepito l'autorizzazione nelle rispettive legislazioni nazionali.

- b) In merito alla prima dichiarazione iscritta nel verbale del Consiglio, il membro danese del Consiglio ha sottolineato che il governo del suo paese farà quanto in suo potere per rispettare l'impegno ivi indicato ma che, ovviamente, sulla questione dovrà decidere il Parlamento danese.

DICHIARAZIONE 75/97

La Commissione richiama l'attenzione del Consiglio sul fatto che:

- le decisioni, quali modificate dal Consiglio, non soddisfano le condizioni richieste dall'articolo 27 della sesta direttiva per poter derogare alle norme della medesima direttiva;
- la natura facoltativa delle deroghe previste rischia di provocare un'applicazione non armonizzata delle norme IVA ai servizi di telecomunicazioni che potrebbe determinare situazioni di doppia imposizione e di non imposizione incompatibili con i principi del mercato interno.

DICHIARAZIONE 76/97

La Commissione dichiara che, a parer suo, la seconda frase dell'articolo 2 della decisione non è necessaria in quanto è possibile raggiungere lo stesso risultato attraverso l'interpretazione del vigente articolo 10 della sesta direttiva.

DICHIARAZIONE 77/97

"L'Austria dichiara che intende esaminare i mezzi per incoraggiare l'utilizzazione del trasporto combinato nelle zone sensibili del proprio territorio, fatta salva l'osservanza delle disposizioni del trattato."

DICHIARAZIONE 78/97

"Il Consiglio e la Commissione prendono atto del fatto che l'entrata in vigore della Convenzione alpina giustifica un adeguamento del presente regolamento, al fine di permettere il potenziamento del regime di sostegno al trasporto combinato nelle aree interessate. Il Consiglio invita la Commissione a studiare la questione e a presentare proposte adeguate."

DICHIARAZIONE 79/97

Dichiarazione della Commissione

"Il presente regolamento non osta al mantenimento delle disposizioni nazionali relative ai marchi nella misura in cui tali disposizioni sono conformi al diritto comunitario e in particolare all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2081/92."

DICHIARAZIONE 80/97

Dichiarazione della Commissione

"Resta sempre possibile vietare, a livello nazionale, l'utilizzazione ingannevole di un'indicazione di semplice provenienza, conformemente alla direttiva 79/112/CEE e alla direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole."

DICHIARAZIONE 81/97

Articolo 1, paragrafo 4

"Nei suoi progetti di regolamento la Commissione stabilirà condizioni d'impiego tali che le pratiche in questione possano essere utilizzate solo per soddisfare le condizioni di una buona vinificazione e di una buona conservazione del vino, garantendo pienamente la tutela della salute."

DICHIARAZIONE 82/97

Articolo 1, paragrafo 4

"I servizi della Commissione si impegnano a sottoporre il più rapidamente possibile le condizioni d'impiego dell'aggiunta di ossigeno nei vini al Comitato di gestione perché formuli un parere."

DICHIARAZIONE 83/97

La delegazione italiana, cui si sono associate le delegazioni belga, francese e lussemburghese, nel dare il suo accordo sulla presente direttiva, desidera richiamare l'attenzione della Commissione sulla risoluzione del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa al rafforzamento delle misure di epidemiosorveglianza veterinaria (risoluzione 94/C 16/01) e in particolare sulla disposizione in cui la Commissione è invitata a formulare una proposta atta a conseguire gli obiettivi previsti dalla risoluzione sopracitata.

DICHIARAZIONE 84/97

Le delegazioni danese, irlandese e del Regno Unito dichiarano che continueranno ad applicare le disposizioni nazionali vigenti in materia di trattamento delle "LARVE DI ESTRIDI" nel contesto dei loro piani nazionali, che sono applicate senza discriminazione dopo l'introduzione di animali della specie bovina nei loro allevamenti.

DICHIARAZIONE 85/97

La Commissione ha preso atto delle richieste di modifica del testo degli allegati della direttiva 64/432/CEE. Ha sempre fatto in modo che la legislazione in campo veterinario sia basata sulle migliori informazioni tecniche e scientifiche disponibili.

La Commissione si impegna a dare la priorità, nel programma 1997, all'aggiornamento degli allegati di detta direttiva.

DICHIARAZIONE 86/97

La Commissione ha preso atto delle richieste di finanziamento comunitario per la rete di sorveglianza e la creazione di una base di dati informatizzati. Essa sottolinea che la decisione 90/424/CEE prevede le basi giuridiche appropriate per la concessione di un aiuto in questo settore (articolo 37: identificazione e articolo 38: miglioramento del regime di controllo). La Commissione precisa che le norme comunitarie dovranno essere rispettate e che il finanziamento sarà contenuto nei limiti degli stanziamenti disponibili. Per quanto riguarda la base di dati, la Commissione è disposta a vagliare la possibilità di ricorrere ad un'altra linea di bilancio qualora ciò risultasse assolutamente necessario (B.I.360).

DICHIARAZIONE 87/97

Dichiarazione della Svezia

La presente proposta di modifica della direttiva 64/432/CEE comporta, su numerosi punti, miglioramenti rispetto alle disposizioni vigenti. Tuttavia, la Svezia è costretta a esprimere voto contrario non essendo soddisfatta del testo dell'allegato E (II). La Svezia gode di una situazione favorevole in materia zoosanitaria; essa è indenne da varie malattie dei bovini e suini soprattutto grazie all'attuazione, estremamente costosa, di programmi di lotta e sorveglianza nei confronti delle malattie contagiose ritenute particolarmente gravi. Per queste malattie, essa ha ricercato garanzie aggiuntive il cui mantenimento, a suo avviso, costituisce uno strumento importante per preservare le favorevoli condizioni della Svezia in materia zoosanitaria. Deplora pertanto che queste possibilità sia ora limitate. Sarebbe particolarmente importante poter mantenere le garanzie aggiuntive per le zoonosi *Leptospira hardjo* e *Leptospira pomona*.

DICHIARAZIONE 88/97

Dichiarazione della delegazione del Regno Unito

La delegazione del Regno Unito deplora che alla proposta che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio sia stato aggiunto un testo in cui si chiede agli Stati membri di dotarsi di una base di dati sugli spostamenti dei suini. Questo modo di procedere ha limitato le possibilità di consultazione e d'esame da parte dei parlamenti nazionali di un'importante questione di merito. La delegazione del Regno Unito deve pertanto votare contro tale proposta.

DICHIARAZIONE 89/97

Dichiarazione della delegazione tedesca

La delegazione tedesca aderisce all'obiettivo fondamentale della proposta che consiste nel rafforzare la sorveglianza epidemiologica. Essa avrebbe approvato la proposta se fossero stati risolti i problemi importanti quali la messa a punto e il finanziamento della rete di sorveglianza, nonché i costi imputabili agli agricoltori. Poiché tali problemi non sono stati chiariti essa deve respingere la proposta.

DICHIARAZIONE 90/97

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione relativa all'articolo 6

"La Commissione rammenta che, ai sensi della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995, gli atti legislativi concernenti i programmi pluriennali non soggetti a codecisione non comportano un importo ritenuto necessario.

Poiché la proposta della Commissione riguardante il regolamento relativo alle azioni nel settore dell'HIV/AIDS nei paesi in via di sviluppo non prevede l'iscrizione di un riferimento finanziario, quest'ultimo ricade sotto la responsabilità del Consiglio e lascia impregiudicate le competenze dell'autorità di bilancio."

DICHIARAZIONE 91/97

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione relativa agli articoli 7 e 10

"Nel presentare, analizzare e valutare i progetti, la Commissione terrà presenti l'impostazione integrata per quanto concerne la gestione del ciclo del progetto e il suo quadro logico."

DICHIARAZIONE 92/97

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione relativa all'articolo 8, paragrafo 1

"Il Consiglio dichiara che i comitati geograficamente competenti in materia di sviluppo sono i comitati PVS-ALA, MED e FES nonché il comitato creato dal regolamento relativo alla cooperazione con il Sudafrica."

DICHIARAZIONE 93/97

Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 8, paragrafo 2

"La Commissione si rammarica del fatto che, in questo caso, il Consiglio abbia modificato la proposta della Commissione sostituendo con una procedura del comitato di regolamentazione di tipo III a) la procedura del comitato consultivo I; essa ritiene infatti che la procedura proposta oppure la procedura di gestione siano più adeguate alle esigenze poste dalla materia."
